



COPIA

Deliberazione n. 6
del 28/04/2016

COMUNE DI FOLLINA

Provincia di Treviso

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" ANNO 2016 - CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI

L'anno **duemilasedici** addì **ventotto** del mese di **aprile** alle ore **18.30**, nella solita sala delle adunanze.

Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, con inviti diramati in data utile si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria e in seduta Pubblica di 1ª convocazione.

Eseguito l'appello nominale risultano:

		Presenti	Assenti			Presenti	Assenti
1	Collet Mario	X		8	Modolo Moreno	X	
2	Zanta Luca	X		9	Paier Silvano	X	
3	Carniello Paola	X		10	Dall'Antonia Diego	X	
4	Da Broi Adriano	X		11	Bertazzon Roberto		X
5	Corazzin Simone	X		12	Beninca' Massimo	X	
6	Gallonetto Roberto	X		13	De Chirico Cosimo	X	
7	Auchana Denis	X					
					TOTALE PRES. - ASS	12	1

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale, dott. Spada Francesco

Il Signor Collet Geom. Mario, nella sua qualità di Sindaco, riconosciuta la legalità dell'adunanza, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, posto all'ordine del giorno e chiama a fungere da scrutatori i consiglieri sigg.ri:

Modolo Moreno

Auchana Denis

De Chirico Cosimo

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali veniva istituita l'Imposta Municipale propria (IMU), con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale;

CONSTATATO che i commi dal 707 al 721 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 hanno modificato il D.L. 201/2011, rendendo l'I.M.U. dall'anno 2014 non più un'imposta sperimentale, ma dando un nuovo assetto a regime definitivo;

VISTI i commi dal 639 al 705 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 e s.m.i. (Legge di stabilità 2014), con la quale è stata istituita la "IUC" Imposta Unica Comunale con decorrenza dal 1 gennaio 2014, composta da: IMU (imposta municipale propria); TASI (tributo per i servizi indivisibili) e TARI (tassa sui rifiuti);

DATO ATTO che il comma 702 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 anche per i tributi che compongono la IUC;

RICHIAMATO l'art. 1 comma 380 della Legge n. 228/2012, che in particolare:

- alla lettera a) ha soppresso la riserva allo Stato della quota d'imposta, di cui al comma 11 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011;
- alla lettera f), riserva invece allo Stato il gettito dell'IMU, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, prevista dal comma 6, primo periodo, dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011;
- alla lettera g), prevede la facoltà dei Comuni di aumentare sino allo 0,3% l'aliquota standard dello 0,76% per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

VISTO il Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 25.09.2012 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 07.04.2014;

CONSIDERATO che l'art. 13 del Decreto Legge 201/2011, modificato dai commi 707 e 713 dell'art. 1 della Legge 147/2013, ha stabilito al comma 2 che «L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10»;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 9-bis del D.L. 28.03.2014 n. 47, a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

CONSIDERATO che l'art. 1 della Legge del 28.12.2015, n. 208 Legge di Stabilità 2016, ha apportato, a decorrere dal 01.01.2016, alcune variazioni all'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, per quanto concerne l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) tra cui, in sintesi:

- con i commi n. 13 e n. 10, lettere d) e c), viene nuovamente introdotta l'esenzione dall'IMU per i terreni agricoli ricadenti nel territorio comunale;
- con il comma 10, lettere a) e b), viene disciplinata una specifica agevolazione IMU prevista per i fabbricati abitativi concessi in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta, ma solo se sussistono tutti i requisiti di legge;

- con il comma 15 viene introdotta l'esenzione IMU per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- con i commi 21, 22 sono introdotti sostanziali cambiamenti con riferimento al tema della determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari urbane a destinazione speciale e particolare, censite in catasto nelle categorie dei gruppi D e E;
- con il comma 23 è stabilito che gli atti di aggiornamento della rendita catastale dei fabbricati censiti in categoria D e E, presentati ai sensi del sopracitato comma 22 entro il 15 giugno 2016, hanno effetto dal 01 gennaio 2016;

VISTO il comma 26 dell'art. 1 della Legge 208/2015 che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

DATO ATTO che le modifiche normative introdotte dell'art 1, commi 10-13-14-15-21-22-23-26-28-53-54, della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015, costituiscono automatica modifica del sopra citato Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 25.09.2012 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 07.04.2014

RICHIAMATI in particolare:

- l'art. 13, comma 3 del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 1, comma 10, lettera b), della L. 208/2015 :
 - “La base imponibile dell'imposta municipale propria e' costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 del presente articolo. La base imponibile e' ridotta del 50 per cento:
 - 0a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonchè dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23”;
- l'art. 1, comma 13, della L. 208/2015, che reintroduce l'esenzione dall'IMU per i terreni agricoli ricadenti nel territorio comunale:
 - “A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario

n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli.....”;

VISTA la propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 31.03.2015, con la quale si determinavano le aliquote e detrazioni I.M.U. per l'anno 2015;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 22.03.2016 di approvazione dello schema di bilancio di previsione armonizzato 2016/2018, che prevede, per il rispetto degli equilibri previsti dall'art. 162 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, una entrata a titolo di IMU per il 2016 pari a euro 400.000,00;

RITENUTO nell'ambito della propria potestà regolamentare, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, nel rispetto del comma 26 dell'art. 1 della L. 208/2015, di confermare per l'anno 2016 le medesime aliquote e detrazioni già deliberate per l'anno 2015 per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, come di seguito:

- Aliquota ordinaria: **0,8 per cento**;
- Aliquota abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: **0,4 per cento ed applicazione della detrazione di legge**;

VISTO l'art. 1, comma 169 della Legge 296/2006, secondo il quale: “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;

CONSIDERATO che il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali per l'anno 2016 è stato differito al 30 aprile 2016 giusta Decreto del Ministro dell'Interno del 01.03.2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 07.03.2016;

DATO ATTO che le deliberazioni di approvazione delle aliquote e detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze (entro il termine di cui all'art. 52 comma 2 D.Lgs. 446/1997 e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione) per via telematica mediante l'inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale del MEF, per la prescritta pubblicazione sul sito informatico ai sensi della normativa vigente;

VISTO il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.;

VISTO il vigente Statuto comunale;

SENTITA l'illustrazione da parte dell'assessore Luca Zanta;

SENTITA la seguente dichiarazione di voto del consigliere Dall'Antonia Diego:

faccio presente che nel programma di questa amministrazione alla voce “Tasse” era previsto di mantenere le imposte ai minimi livelli consentiti e questo non si è verificato. Siamo consapevoli che per dare dei servizi decenti ed indispensabili necessita applicare questi livelli di tassazione però per i motivi sopra richiamati ci asterremo dalla votazione;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio finanziario ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/2000;

CON voti n.9 favorevoli e n. 3 astenuti (Dall'Antonia Diego, Benincà Massimo e De Chirico Cosimo)

DELIBERA

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di determinare per l'anno **2016** le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria:

- **Aliquota ordinaria: 0,8 per cento;**
- **Aliquota abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: 0,4 per cento ed applicazione della detrazione di legge;**

3) di dare atto che le suddette aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2016 e che il gettito complessivo stimato per l'anno 2016 ammonta a euro 400.000,00;

4) di dare atto che le aliquote e detrazioni rimangono invariate rispetto all'anno 2015;

5) di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze (trasmissione telematica per il tramite del *Portale del federalismo fiscale*) entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

6) di dare atto che, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, l'efficacia della presente deliberazione decorre dalla data di pubblicazione sul sito informatico del Ministero dell'economia e delle finanze e gli effetti della deliberazione stessa retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul predetto sito informatico.

7) Con voti n.9 favorevoli e n.3 astenuti (Dall'Antonia Diego, Benincà Massimo e De Chirico Cosimo) stante l'urgenza di provvedere, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.lgs n. 267/2000.

PARERE DI COMPETENZA

Il sottoscritto Responsabile del Servizio in merito alla regolarità tecnica e contabile della presente deliberazione esprime parere: FAVOREVOLE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Rita Fides Menegon

Il presente verbale viene letto firmato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Fto Collet Geom. Mario

IL SEGRETARIO GENERALE
Fto Francesco dott. Spada

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Comunale certifica che copia del presente verbale viene affisso all'Albo Pretorio il giorno 17/05/2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Li, 17/05/2016

IL MESSO COMUNALE
Fto Luisella Lampis

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la suesesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, E' DIVENUTA ESECUTIVA il Ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Li,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Fto Rita Fides Menegon

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Li,
Visto: Il Sindaco

IL SEGRETARIO GENERALE
Spada Francesco